

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1784-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 22 maggio 1975

*modificato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 17 luglio 1975 (V. Stampato n. 3813)*

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, ZUCCALÀ, ARIOSTO e SPADOLINI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 luglio 1975*

**Norme per il potenziamento dei servizi
dell'Amministrazione finanziaria**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Per l'espletamento dei servizi meccanografici connessi con l'istituzione dell'anagrafe tributaria, le dotazione organiche dei ruoli del personale per i servizi meccanografici e del personale di meccanografia delle carriere esecutive del Ministero delle finanze sono aumentate nelle misure indicate per ciascuno dei ruoli stessi nella tabella A allegata alla presente legge. Il quadro M della tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito con quello della tabella B allegata alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

La dotazione organica della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette — ruolo del personale addetto agli uffici — è diminuita di n. 1.470 unità nella qualifica iniziale. È soppressa nel predetto ruolo la qualifica di operatore tecnico.

Gli operatori tecnici delle imposte dirette sono inquadrati nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, con la qualifica di coadiutore meccanografo, e conservano l'anzianità di carriera e di qualifica già maturata nel ruolo di provenienza.

Sono istituiti, con le dotazioni organiche di cui alla tabella C allegata alla presente legge, il ruolo organico del personale di meccanografia delle carriere di concetto ed esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette ed il ruolo del personale operaio per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Il Ministro per le finanze determina, con proprio decreto, le nuove piante organiche dei ruoli di cui alla tabella A, secondo i criteri indicati, rispettivamente, negli articoli 18, 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e nel secondo comma, n. 2, dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Le dotazioni organiche dei seguenti ruoli del personale del Ministero delle finanze sono aumentate dei contingenti rispettivamente indicati:

ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette: 1.800 posti;

ruolo organico della carriera direttiva degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari: 950 posti;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ruolo organico dei cassieri degli uffici del registro — carriera di concetto — della Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari: 300 posti.

Le dotazioni organiche dei seguenti ruoli sono ridotte dei contingenti rispettivamente indicati:

ruolo organico del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette — segretari: 300 posti;

ruolo organico del personale amministrativo della carriera di concetto degli uffici del registro dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - segretari: 300 posti.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero esistenti, per effetto dell'articolo 5, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, nei ruoli della carriera direttiva di cui al primo comma del presente articolo verrà operato in ragione della metà delle vacanze che si determineranno, successivamente al 1° gennaio 1980, in conseguenza delle cessazioni dal servizio degli impiegati appartenenti ai rispettivi ruoli.

La disposizione dell'articolo 5, sesto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, non si applica, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai ruoli della carriera di concetto ordinaria del Ministero delle finanze di cui alle tabelle VIII e IX annesse a detto decreto.

Il Ministro per le finanze determina, con proprio decreto, le nuove piante organiche dei ruoli di cui al primo comma del presente articolo, in base ai criteri indicati nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e nell'articolo 60, secondo comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Ferme restando le attuali dotazioni organiche delle qualifiche di-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

rigenziali, i quadri *H* ed *L* della tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sostituiti da quelli delle tabelle *D* ed *E* allegate alla presente legge.

Art. 3.

Ai concorsi di accesso ai ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale per i servizi meccanografici ed al ruolo della carriera di concetto del personale di meccanografia delle dogane, possono partecipare, oltre a coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'articolo 4 della legge 15 giugno 1965, n. 703, anche coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1) carriera direttiva:

- a) laurea in scienze dell'informazione;
- b) laurea in matematica e fisica;

2) carriera di concetto:

- a) diploma di maturità classica;
- b) diploma di perito agrario;
- c) diploma di perito aziendale;
- d) diploma di maturità tecnica aeronautica;
- e) abilitazione magistrale.

Per l'ammissione ai concorsi di accesso al ruolo della carriera esecutiva del personale di meccanografia delle dogane, istituito dal precedente articolo 1, è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 4.

Per la copertura dei posti comunque disponibili nei ruoli indicati nel primo e nel quarto comma dell'articolo 1, con esclusione di quelli del ruolo del personale operaio per i servizi meccanografici, il Ministro per

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Per la copertura dei posti comunque disponibili nei ruoli indicati nel primo e nel quarto comma dell'articolo 1, con esclusione di quelli del ruolo del personale operaio per i servizi meccanografici, il Ministro per

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

le finanze può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Tali concorsi possono essere indetti:

a) per la carriera direttiva su base nazionale;

b) per le carriere di concetto ed esecutiva su base regionale, da espletare contemporaneamente su tutto il territorio nazionale.

I concorsi di cui alla lettera b) del precedente comma possono essere unici per più ruoli. Nella prima applicazione della presente legge tali concorsi debbono essere unici per tutti i ruoli della medesima carriera.

Art. 5.

Nei concorsi speciali, indicati alla lettera a) precedente articolo 4, la commissione esaminatrice è composta come segue:

da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o equiparata, presidente;

da due funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente e da due esperti in elaborazioni elettroniche dei dati o in scienze dell'informazione o in psicologia applicata, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, membri.

L'esame dei concorsi di cui al precedente comma consiste in un colloquio integrato da una prova attitudinale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica. Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 4, lettera a), nell'emanazione dei bandi di concorso e nell'espletamento degli stessi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel successivo articolo 6.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

le finanze può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Identico.

Identico.

Art. 5.

Nei concorsi speciali, indicati alla lettera a) del precedente articolo 4, la commissione esaminatrice è composta come segue:

identico;

identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Nei concorsi speciali indicati alla lettera *b*) del secondo comma del precedente articolo 4, la commissione esaminatrice è composta come segue:

da un funzionario dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

da due funzionari del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da due esperti in elaborazione elettronica dei dati, o in scienze dell'informazione, o in psicologia applicata, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, membri.

La prova di esame dei concorsi speciali di cui al precedente comma è svolta nel capoluogo della regione per la quale i concorsi sono indetti. Alle operazioni relative allo svolgimento della prova stessa provvede, in ciascuna regione, una commissione nominata dal Ministro per le finanze e così composta:

dall'intendente di finanza del capoluogo della regione o da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la stessa Intendenza di finanza ed in possesso di qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione, presidente;

da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Per le carriere di concetto ed esecutive, le prove d'esame dei concorsi indetti ai sensi del precedente articolo 4 consistono in una unica prova attitudinale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al presente articolo sono svolte da funzionari con qualifica non inferiore a consigliere.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 6.

Le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente articolo 4, lettera b), debbono comunque prevedere che la valutazione dei questionari elaborati dai candidati sia effettuata per mezzo di apparecchiature elettroniche; le modalità stesse sono determinate dal bando con il quale è indetto il concorso medesimo anche in deroga agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686, ed in modo che siano comunque assicurate idonee garanzie di autenticità e di segretezza.

Le domande a risposta sintetica delle prove attitudinali di cui al precedente articolo possono essere acquistate presso ditte specializzate nella materia e sono fornite in plico sigillato. Le relative soluzioni sono parimenti fornite, in plico sigillato, dalla ditta incaricata della compilazione dei questionari. In tale caso, l'acquisto deve essere operato per un numero di domande pari a tre volte il numero di quelle che la commissione esaminatrice dovrà scegliere perchè formino oggetto del questionario da sottoporre ai candidati.

Il Ministro per le finanze può stipulare con le ditte specializzate fornitrici delle domande, o con altre, convenzioni per la stampa del questionario stabilito dalla commissione esaminatrice quale prova di esame, nonchè per la valutazione elettronica degli elaborati. La stampa del questionario sarà effettuata sotto la diretta sorveglianza degli organi dell'Amministrazione finanziaria, con l'ausilio della guardia di finanza.

Le soluzioni delle domande acquistate per la determinazione della prova d'esame sono conservate dal presidente della commissione esaminatrice in plico sigillato che sarà aperto soltanto al momento della valutazione degli elaborati. Le operazioni elettroniche relative a tale valutazione sono effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

I titolari delle ditte specializzate di cui al presente articolo ed il personale dipendente sono tenuti al segreto d'ufficio; in caso di inosservanza, si applicano le pene stabilite dall'articolo 326 del codice penale.

I compensi ai componenti delle commissioni di cui al precedente articolo, estranei all'Amministrazione dello Stato, ed i compensi ai componenti delle commissioni di cui ai successivi articoli 7 e 8, in trattamento di quiescenza, sono determinati anche in deroga alle vigenti disposizioni, con apposito decreto del Ministro per le finanze.

Art. 7.

Per la copertura dei posti che, per effetto della presente legge, si rendono disponibili nei ruoli delle carriere direttive di cui al primo comma dell'articolo 2, il Ministro per le finanze può indire, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concorsi speciali su base regionale o per più regioni.

Le prove d'esame dei concorsi speciali di cui al precedente comma, da svolgersi nel capoluogo della regione o in uno dei capoluoghi delle regioni, sono le seguenti:

1) una prova scritta, consistente nello svolgimento di un componimento diretto ad accertare la preparazione dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche avente attinenza con il diritto amministrativo, il diritto privato, il diritto tributario, la scienza delle finanze e l'economia politica;

2) un colloquio, diretto principalmente ad accertare la preparazione del candidato ed avente ad oggetto le materie indicate al numero 1), nonché nozioni di diritto penale e di contabilità di Stato.

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno sette decimi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

I compensi ai componenti delle commissioni di cui al precedente articolo, estranei all'Amministrazione dello Stato, ed i compensi ai componenti delle commissioni di cui ai successivi articoli 7 e 8, in trattamento di quiescenza, sono determinati anche in deroga alle vigenti disposizioni, con apposito decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 7.

Per la copertura dei posti che, per effetto della presente legge, si rendono disponibili nei ruoli delle carriere direttive di cui al primo comma dell'articolo 2, il Ministro per le finanze può indire, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concorsi speciali su base regionale o per più regioni.

Identico.

1) una prova scritta; consistente nello svolgimento di un componimento diretto ad accertare la preparazione dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche ed avente attinenza con il diritto amministrativo, il diritto privato, il diritto tributario, la scienza delle finanze e l'economia politica;

2) *identico.*

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Ministro per le finanze e sono composte da:

un magistrato amministrativo o ordinario, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato od equiparata, presidente;

l'intendente di finanza del capoluogo dove si svolgono le prove d'esame, oppure un funzionario in servizio presso la stessa Intendenza di finanza con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione, nonché tre funzionari dei ruoli del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata, membri; questi ultimi possono essere nominati, anche in deroga all'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica.

Possono essere nominate sottocommissioni d'esame, con la procedura e nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le funzioni di segretario delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni di concorso sono svolte da un funzionario della Intendenza di finanza del capoluogo dove si svolgono le prove d'esame con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, nei concorsi speciali di cui al primo comma, si applicano le disposizioni contenute in materia dal testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dal relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorsi speciali previsti dal presente articolo sono unici per entrambi i ruoli.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 8.

Per la copertura dei posti che nella prima applicazione della presente legge, risultano comunque disponibili nei ruoli della carriera di concetto indicati nel precedente articolo 2, il Ministro per le finanze può indire, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concorsi speciali su base regionale o per più regioni.

Le prove d'esame dei concorsi speciali di cui al precedente comma, da svolgere nel capoluogo della regione o in uno dei capoluoghi delle regioni, sono le seguenti:

1) una prova scritta, consistente nello svolgimento di un componimento diretto ad accertare la preparazione dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche, con particolare riguardo a nozioni di diritto amministrativo, diritto privato, contabilità di Stato, scienza delle finanze ed economia politica;

2) un colloquio, diretto principalmente ad accertare la preparazione del candidato ed avente ad oggetto le materie indicate al numero 1).

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato, nella prova scritta, una votazione di almeno sette decimi.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Ministro per le finanze e sono composte da:

l'intendente di finanza del capoluogo dove si svolgono le prove d'esame o un funzionario in servizio presso la stessa Intendenza di finanza, con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione, presidente;

due funzionari dei ruoli del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, membri,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

Per la copertura dei posti che, nella prima applicazione della presente legge, risultano comunque disponibili nei ruoli della carriera di concetto indicati nel precedente articolo 2, il Ministro per le finanze può indire, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concorsi speciali su base regionale o per più regioni.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

che possono essere nominati, anche in deroga all'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica.

Possono essere nominate sottocommissioni d'esame con la procedura e nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le funzioni di segretario delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni di concorso sono svolte da un funzionario dell'Intendenza di finanza del capoluogo dove si svolgono le prove d'esame, con qualifica almeno di consigliere.

Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, nei concorsi speciali di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute in materia dal testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dal relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Nelle domande di ammissione ai concorsi comunque indetti per i ruoli del Ministero delle finanze gli aspiranti, oltre a dichiarare quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono dichiarare anche il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina. Nelle domande di ammissione ai concorsi speciali di cui alla presente legge, gli aspiranti devono, altresì, indicare, in ordine di preferenza, i ruoli e le regioni in cui, se vincitori, intendono essere nominati a prestare servizio. In caso di concorsi per più regioni, i candidati indicheranno in ordine di preferenza le regioni a cui, in caso di nomina, intendono essere assegnati.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

I limiti massimi di età per l'accesso alle carriere direttive, di concetto ed esecutiva dei ruoli di cui al precedente comma sono rispettivamente fissati in anni 30, 28 e 26; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, detto limite non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36.

Non si applicano le norme contenute nell'articolo 200, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nell'articolo 22 della legge 19 luglio 1962, n. 959, e nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

Sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi comunque espletati per la copertura dei posti disponibili nei ruoli del personale del Ministero delle finanze compilate dalle commissioni esaminatrici, e sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione, vengono formate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi stessi. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per le finanze, immediatamente efficace.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al presente articolo sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la lettera raccomandata di cui al comma precedente, i candidati sono, altresì, invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso dei requisiti per la nomina prescritta nel bando di concorso e, ove occorra, dei titoli preferenziali e di precedenza, dichiarati nella domanda di ammissione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

I limiti massimi di età per l'accesso alle carriere direttive, di concetto ed esecutiva dei ruoli di cui all'articolo 1 sono rispettivamente fissati in anni 30, 28 e 26; nei concorsi di accesso ai ruoli di cui al precedente comma, per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, detti limiti non possono superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36.

Identico.

Art. 10.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui al terzo comma, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, al quale la documentazione stessa è trasmessa dal funzionario che ha immesso in servizio il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

La mancata assunzione di servizio entro il termine di cui al secondo comma o la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al terzo comma o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione di cui al secondo comma, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Gli impiegati di cui al presente articolo sono nominati in prova, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con la procedura di cui al presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal presente articolo o per la risoluzione del rapporto d'impiego di cui al sesto comma dell'articolo 11, possono essere conferiti, entro il termine di 6 mesi, secondo l'ordine della relativa graduatoria ed anche indipendentemente dalle preferenze indicate a norma del successivo articolo 11, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione.

Agli impiegati assunti ai sensi del presente articolo viene attribuita, solo ai fini della partecipazione agli scrutini di promo-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

zione, previsti dagli articoli 15, 20 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'anzianità di servizio pari a quella dell'impiegato o degli impiegati che abbiano assunto servizio, ai sensi del presente articolo, nella data più remota.

Art. 11.

Con i decreti di cui al primo comma dell'articolo precedente i candidati collocati nelle graduatorie dei concorsi unici per più ruoli, previsti dalla presente legge, sono assegnati ai singoli ruoli, rispettando le preferenze indicate dagli interessati, secondo l'ordine delle stesse.

Con modalità analoghe a quelle indicate nel comma precedente si provvede all'assegnazione alle singole regioni dei vincitori dei concorsi per più regioni e dei concorsi nazionali con ripartizione regionale dei posti.

I vincitori dei concorsi, che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati di ufficio ad un ruolo o ad una regione con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

I vincitori del concorso di cui alla lettera b) dell'articolo 4, sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Il Ministro delle finanze può, con proprio decreto, autorizzare la scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni » ad organizzare corsi di formazione, anche su base territorialmente decentrata, per i vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 7. La frequenza dei corsi stessi può avvenire anche in pendenza della nomina in prova degli interessati. Appositi corsi di formazione e di addestramento possono essere organizzati per il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Si applicano, per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, gli ultimi tre commi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del penultimo comma del precedente articolo possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei, compilata dal Ministero delle finanze. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati debbono indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Ai fini del collocamento nei singoli ruoli dei vincitori dei concorsi regionali di cui alla presente legge che abbiano conseguito la nomina all'impiego, vengono formate graduatorie nazionali sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame e degli eventuali titoli preferenziali e di precedenza.

Il personale nominato all'impiego in seguito ai concorsi regionali dovrà permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio. Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, numero 593.

Art. 12.

Nella prima applicazione della presente legge un terzo dei posti messi a concorso per la qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo del personale per i servizi meccanografici è riservato agli impiegati appartenenti al ruolo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici in possesso dello specifico titolo di studio richiesto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1965, n. 703, come integrato dal precedente articolo 3, oppure che siano forniti di diploma di istruzione

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 12.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

secondaria di primo grado e che abbiano esplicato mansioni di analisti o di programmatore, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso un centro di elaborazione dei dati del Ministero delle finanze.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai concorsi per la qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto del personale di meccanografia delle dogane, in favore degli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera esecutiva di quell'Amministrazione periferica.

Art. 13.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche del ruolo della carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici possono essere conferiti, per non oltre un quarto, in base ad una graduatoria di merito, formata dal consiglio di amministrazione, agli impiegati che, in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1965, n. 703, come integrato dal precedente articolo 3, rivestono una qualifica corrispondente nelle carriere di concetto del Ministero delle finanze e sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria o presso i reparti autonomi di pregestione e preelaborazione dei dati dipendenti dalla direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari, oppure presso lo schedario generale dei titoli azionari.

Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nelle qualifiche del ruolo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici possono essere conferiti, per non oltre un quarto, in base ad una graduatoria di merito formata dal consiglio di amministrazione, agli impiegati che, in possesso del titolo di studio previsto dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1965, n. 703, rivestono una quali-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

fica corrispondente nelle carriere esecutive del Ministero delle finanze e sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria, o presso i reparti autonomi di pregestione e preelaborazione dei dati dipendenti dalla direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari, oppure presso lo schedario generale dei titoli azionari.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche, per le qualifiche dei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva istituiti dalla tabella C allegata alla presente legge, in favore degli impiegati che rivestono una qualifica corrispondente nelle altre carriere di concetto ed esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette e sono in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso un centro di elaborazione dei dati della Amministrazione stessa.

Le graduatorie di cui ai commi precedenti sono formate in base ai seguenti elementi: mansioni svolte, quali risultano dai rapporti informativi del precedente quinquennio; giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi; risultato conseguito nei corsi di addestramento per i servizi meccanografici. Per ottenere gli inquadramenti previsti dal presente articolo gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i passaggi di carriera previsti dal presente articolo si osservano i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Qualora le riserve di cui al presente articolo non vengano utilizzate, i posti residui disponibili saranno conferiti ai candidati idonei dei concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva del personale per i servizi meccanografici e del personale di meccanografia dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 14.

Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un terzo dei posti disponibili nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutive del Ministero delle finanze è attribuito agli impiegati appartenenti alle carriere, rispettivamente, esecutiva ed ausiliaria dello stesso ramo dell'Amministrazione finanziaria che, alla data stessa, abbiano i seguenti requisiti:

- a) sei anni di servizio di ruolo;
- b) giudizio complessivo di « ottimo » negli ultimi tre anni;
- c) possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al ruolo della carriera superiore a quella di appartenenza, oppure, in mancanza del titolo di studio stesso, esercizio, negli ultimi due anni, delle mansioni della carriera superiore, risultanti da un'apposita relazione, redatta dal capo dell'ufficio, nonchè possesso del titolo di studio prescritto per la carriera di appartenenza.

Il conferimento dei posti viene effettuato sulla base di una graduatoria formata dal consiglio d'amministrazione tra gli impiegati che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono, inoltre, chiedere di essere inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale delle carriere di concetto, escluse quelle tecniche, del Ministero delle finanze, gli impiegati appartenenti ai corrispondenti ruoli delle carriere esecutive, a suo tempo collocati nelle graduatorie di merito previste dall'articolo 20 della legge 19 luglio 1962, n. 959, ma che non sono stati nominati nella carriera superiore per mancanza di posti.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero di cui al precedente comma verrà operato in ragione della metà delle vacanze che si determineranno, successivamente al 1° gennaio 1980, per effetto delle cessazioni dal servizio degli impiegati appartenenti ai ruoli stessi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

Identico:

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al ruolo della carriera superiore a quella di appartenenza, oppure, in mancanza del titolo di studio stesso, esercizio, negli ultimi due anni, delle mansioni della carriera superiore, risultanti da un apposito attestato, redatto dal capo dell'ufficio, nonchè possesso del titolo di studio prescritto per la carriera di appartenenza.

Identico.

Possono, inoltre, chiedere di essere inquadrati, in soprannumero quando nei relativi ruoli non vi siano posti disponibili, nella qualifica iniziale delle carriere di concetto, escluse quelle tecniche, del Ministero delle finanze, gli impiegati appartenenti ai corrispondenti ruoli delle carriere esecutive, a suo tempo collocati nelle graduatorie di merito previste dall'articolo 20 della legge 19 luglio 1962, n. 959, ma che non sono stati nominati nella carriera superiore per mancanza di posti.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

In sede di prima attuazione, il collocamento in ruolo di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge; gli impiegati inquadrati nella carriera di concetto ai sensi del terzo comma del presente articolo vengono collocati in ruolo in base al posto occupato nella graduatoria a suo tempo formulata e precedono, nel ruolo stesso, gli impiegati eventualmente inquadrati ai sensi del primo comma.

I successivi collocamenti in ruolo decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui i posti si rendono disponibili.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica di segretario principale e di coadiutore principale o equiparate, si applica il disposto degli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con esclusione del limite di permanenza previsto dal terzo comma dell'articolo 41 stesso. Agli effetti dell'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio, il servizio prestato dagli impiegati di cui al presente articolo nella carriera di provenienza è valutato per metà.

Nei confronti degli impiegati di cui ai precedenti commi si applica il disposto dell'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il personale non di ruolo del Ministero delle finanze che abbia già compiuto i periodi di servizio prescritti dall'articolo 25, comma sesto, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per ottenere il collocamento nei ruoli organici ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e che non abbia prodotto la relativa domanda nei termini previsti, può chiedere detto collocamento entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale estraneo all'Amministrazione finanziaria che, retribuito su fondi stanziati per il servizio delle repressioni frodi nel set-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Identico.

Nei confronti degli impiegati di cui ai precedenti commi si applica il disposto dell'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Identico.

Il personale estraneo all'Amministrazione finanziaria, retribuito su fondi stanziati per il servizio delle repressioni frodi nel settore

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

tore dei prodotti alimentari, presti servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, o lo abbia prestato per un periodo complessivo di almeno 6 mesi, presso il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette e che sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, ad eccezione del limite d'età e del titolo di studio, è inquadrato con la qualifica di diurnista di terza categoria nell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette. Agli stessi si applica il disposto dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata l'assunzione di personale sotto qualsiasi forma per il servizio di cui al precedente comma.

Per il periodo di tempo indicato al primo comma non si applicano gli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 15.

Gli impiegati della carriera direttiva assunti in servizio a seguito dei concorsi banditi in base all'articolo 253 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di direttore aggiunto di divisione o di direttore di sezione e che abbiano compiuto dieci anni di effettivo complessivo servizio nella carriera direttiva, valutato ai sensi degli ultimi due commi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, conseguono la promozione alla qualifica di direttore di divisione ad esaurimento.

Le promozioni effettuate in esecuzione del presente articolo devono essere conferite, a cominciare dai Direttori aggiunti di divisione, secondo l'ordine di ruolo, purchè gli impiegati scrutinabili non abbiano demeritato.

Il riassorbimento del soprannumero, stabilito dal citato articolo 65, decorrerà dal 1° gennaio 1981.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dei prodotti alimentari, che abbia prestato servizio, successivamente al 1° gennaio 1971, per un periodo complessivo di almeno sei mesi, che risulti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette e che sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, ad eccezione del limite d'età e del titolo di studio, è inquadrato con la qualifica di diurnista di terza categoria nell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette. Agli stessi si applica il disposto dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Identico.

Identico.

Stralciato.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 16.

Gli impiegati dei ruoli del Ministero delle finanze, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno per una volta e fino alla data del 31 dicembre 1977, per gli scrutini di promozione alla qualifica superiore, escluse quelle dirigenziali, di una riduzione pari alla metà e, comunque, per un massimo di trenta mesi, dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Le riduzioni di anzianità di cui al precedente comma si applicano anche per gli inquadramenti ancora da disporre ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, si prescinde, fino al 31 dicembre 1977, dai termini previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 17.

Il personale delle abolite imposte comunali di consumo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, nu-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Stralciato.

Art. 15.

Il Ministro delle finanze, con propri decreti, determinerà, anche in deroga a vigenti disposizioni, le funzioni da esplicarsi dal personale iscritto nel quadro di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, nell'ambito dell'Amministrazione delle finanze; potranno essere assegnati a funzioni delle carriere direttive, escluse le qualifiche dirigenziali, o di concetto coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per tali carriere o che abbiano esercitato, negli uffici di provenienza, mansioni di impiegato direttivo o di concetto. Fino a quando non siano emanati i predetti decreti, si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

mero 649, in servizio presso gli uffici della Amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari, può essere assegnato al servizio autonomo di cassa negli uffici medesimi con le modalità previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054.

Gli impiegati di cui al precedente comma, assegnati al servizio autonomo di cassa, esplicano, in collaborazione col cassiere titolare, i compiti previsti dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 270, e sono responsabili, nello svolgimento delle loro mansioni, di ogni danno derivante dal maneggio del denaro ed in genere dall'inadempimento o dal manchevole adempimento dei loro obblighi.

Il personale di cui al presente articolo, in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, può essere assegnato a svolgere i compiti di istituto degli uffici stessi, con esclusione di quelli propri della carriera direttiva, assumendone le relative responsabilità.

Le funzioni di segretario di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 636, possono essere espletate anche dal personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, in possesso di titolo di studio di scuola media secondaria di secondo grado o che, in relazione alla qualifica posseduta, abbiano svolto negli uffici di provenienza mansioni di impiegato direttivo o di concetto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino a quando non sarà stata emanata la normativa prevista dal numero 7 del successivo articolo 18. Tali disposizioni non costituiscono pregiudizio per le determinazioni che verranno adottate nell'applicazione della norma di cui al n. 7 dell'articolo 18.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Gli impiegati di cui al precedente comma, assegnati al servizio autonomo di cassa, esplicano i compiti previsti dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 270, e sono responsabili, nello svolgimento delle loro mansioni, di ogni danno derivante dal maneggio del denaro ed in genere dall'inadempimento o dal manchevole adempimento dei loro obblighi.

Il personale di cui al presente articolo, in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, può essere assegnato a svolgere i compiti di istituto degli uffici stessi assumendone le relative responsabilità.

Identico.

Soppresso.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 18

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1978, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro e sentita la Commissione parlamentare di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, disposizioni riguardanti:

1) la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi e dei controlli, al fine di evitare adempimenti inutili e duplicazioni di incombenze e di assicurare la maggiore tempestività ed efficienza della azione amministrativa, con particolare riguardo ai servizi ed alle attribuzioni relativi all'accertamento ed alla riscossione dei tributi;

2) il decentramento amministrativo, con particolare riguardo agli atti da attribuire alla competenza degli organi periferici;

3) il riordinamento dell'amministrazione periferica delle finanze, anche con la fusione di uffici e l'unificazione o modificazione di competenze, con particolare riguardo a quelle relative all'applicazione dei tributi istituiti in applicazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

4) l'organizzazione dell'Amministrazione centrale, con la attribuzione di competenze omogenee alle direzioni generali ed agli uffici centrali assimilabili, in relazione ai nuovi compiti derivanti dalla riforma tri-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 16.

Il secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è sostituito dal seguente:

« A tal fine, a detto personale è riconosciuto il diritto alla riserva di un quinto dei posti di impiego messi a concorso dai singoli Ministeri nelle carriere amministrative ».

Stralciato.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

butaria. Il numero delle direzioni generali non potrà essere aumentato;

5) il riordinamento delle carriere e la revisione dei ruoli organici, in relazione alle nuove esigenze dei servizi, con l'eventuale istituzione, fusione o soppressione di carriere e di ruoli, nonché con la determinazione delle relative attribuzioni;

6) le attribuzioni della polizia tributaria, in modo che la sua attività sia meglio coordinata con l'attività degli uffici dell'Amministrazione finanziaria ai fini degli accertamenti e dell'applicazione delle sanzioni;

7) la determinazione delle funzioni esercitabili dal personale iscritto nel quadro di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, nell'ambito dell'Amministrazione delle finanze, stabilendosi che possono essere assegnati a funzioni delle carriere direttive, escluse le qualifiche dirigenziali, o di concetto coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per tali carriere o che abbiano esercitato, negli uffici di provenienza, mansioni di impiegato direttivo o di concetto, e superino speciali corsi di formazione organizzati dal Ministero delle finanze.

Art. 19.

Le spese per gli adempimenti previsti dal precedente articolo 6 e quelle, comunque, necessarie per l'espletamento dei concorsi di cui alla presente legge, ivi compresi i compensi ai componenti delle commissioni, sono a carico, per l'anno 1975, del capitolo 1104 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa per i successivi esercizi. Le spese per i corsi di formazione e di addestramento previsti dall'articolo 11, quinto comma, della presente legge, sono a carico, per l'anno 1975, del capitolo 1105 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 17.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

della spesa per gli anni successivi. A tali fini, lo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è disposto anche per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 18.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA A

AUMENTI ALLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE
DI MECCANOGRAFIA E DEL PERSONALE PER I SERVIZI
MECCANOGRAFICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Carriera	RUOLO	Posti in aumento
Direttiva	del personale per i servizi meccanografici:	
	a) qualifiche dirigenziali	7
	b) altre qualifiche	19
Concetto	del personale per i servizi meccanografici	200
Esecutiva	del personale di meccanografia dell'Amministrazione periferica del Catasto e dei servizi tecnici erariali	400
Esecutiva	del personale di meccanografia dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette	3.170
Esecutiva	del personale per i servizi meccanografici	140
Esecutiva	del personale di meccanografia dell'Amministrazione periferica delle Tasse ed Imposte indirette sugli affari - Uffici del registro ed uffici IVA	2.600

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA A

AUMENTI ALLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE
DI MECCANOGRAFIA E DEL PERSONALE PER I SERVIZI
MECCANOGRAFICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Identica.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA B

QUADRO M/1 — DIRIGENTI DEGLI UFFICI MECCANOGRAFICI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore . . .	4	Consigliere ministeriale aggiunto	2
			Ispettore generale	
			Direttore dell'Ufficio tecnico centrale	1
			Direttore del Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria	1
E	Primo dirigente	6	Vice consigliere ministeriale	1
			Ispettore capo	4
			Direttore di settore operativo	
			Vice direttore del Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria	1
		10		

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA B

QUADRO M/1 — DIRIGENTI DEGLI UFFICI MECCANOGRAFICI

Identica.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA C

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA
DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE*Ruolo del personale di meccanografia*

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
370	Perito meccanografo superiore	3
302	} Perito meccanografo principale	14
260		
227		
188		
160	Perito meccanografo	13
	Totale	30

CARRIERA ESECUTIVA DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE*Ruolo del personale di meccanografia*

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
245	Coadiutore meccanografo superiore	30
218	} Coadiutore meccanografo	270
188		
168		
143		
128		
	Totale	300

RUOLO DEL PERSONALE OPERAIO
PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
153	} Operaio comune	110
133		
115		

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA C

CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA
DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRECTE

Ruolo del personale di meccanografia

Identica.

CARRIERA ESECUTIVA DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE DIRETTE

Ruolo del personale di meccanografia

Identica.

RUOLO DEL PERSONALE OPERAIO
PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI

Identica.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA D

TABELLA VI - QUADRO H — DIRIGENTI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore . .	23	Capo compartimento	21
			Ispettore generale	2
E	Primo dirigente	165	Direttore di ufficio imposte nelle sedi più importanti e ispettore capo	165
		188		

TABELLA E

QUADRO L — DIRIGENTI DEGLI UFFICI DELLE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore . .	25	Capo compartimento	21
			Ispettore generale	4
E	Primo dirigente	162	Direttore di ufficio IVA e registro nelle sedi più importanti e ispettore capo	162
		187		

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA *D*

TABELLA VI - QUADRO H — DIRIGENTI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Identica.

TABELLA *E*

QUADRO L — DIRIGENTI DEGLI UFFICI DELLE TASSE E IMPOSTE
INDIRETTE SUGLI AFFARI

Identica.